Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 luglio 1965 [1]

Massime

Procedura — Sentenza d'annullamento — Effetti — Sono limitati alle parti ed alle persone toccate direttamente dall'atto annullato — Sentenza che costituisce un fatto nuovo — Nozione

Vedi la massima n. 4 della sentenza 43-64

Nella causa 46-64 promossa dal

SIGNOR GÖTZ SCHOFFER,

dipendente della Comunità Economica Europea, residente in Bruxelles,

con l'avvocato J. Mechelinck, del Foro di Bruxelles,

e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avvocato Ernest Arendt, 27, avenue Guillaume,

ricorrente,

contro

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

rappresentata dal suo consulente giuridico, dott. Louis De la Fontaine, in qualità di agente,

e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il dott. Henri Manzanarès, segretario del Servizio giuridico degli Esecutivi europei, 2, place de Metz,

convenuta,

causa avente ad oggetto :

il silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione al ricorso gerarchico del ricorrente, in data 19 giugno 1964, relativo al suo inquadramento,

1 — Lingua processuale : il francese.

LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE

composta dai Signori :

A. M. Donner, presidente di Sezione,
W. Strauß (relatore) e R. Monaco, giudici,
Avvocato generale : J. Gand
Cancelliere : A. Van Houtte

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono riassumere come segue :

Il 1° maggio 1959 il ricorrente veniva assunto in qualità di assistente del direttore generale delle Relazioni esterne della C.E.E. e collocato al grado A/4. Con decisione 21 dicembre 1962, egli passava in ruolo nello stesso grado, con effetto dal 1° gennaio 1962. Il 19 giugno 1964 il ricorrente presentava ricorso gerarchico a norma dell'art. 90 dello Statuto del personale C.E.E./C.E.E.A., chiedendo di essere inquadrato nel grado A/3 con effetto dal 1° gennaio 1962.

L'8 settembre 1964, la convenuta preannunciava in una lettera una decisione definitiva, decisione che però non è mai stata comunicata al ricorrente.

Il 16 ottobre 1964 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

II — Le conclusioni delle parti

Nell'atto introduttivo, il *ricorrente* conclude che piaccia alla Corte

« annullare il silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione C.E.E. al ricorso gerarchico proposto il 19 giugno 1964; statuire che la Commissione è tenuta a pronunziarsi su detto ricorso ».

Tali conclusioni sono implicitamente ribadite nella replica.

Nel controricorso e nella controreplica, la *convenuta* conclude che la Corte voglia

« dichiarare il ricorso irricevibile; in subordine, respingerlo. Porre le spese a carico della controparte a norma delle disposizioni vigenti ».

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue :

1. *Sulla ricevibilità*

La *convenuta* sostiene che il ricorrente è decaduto dal diritto d'impugnazione per non averlo esercitato nel termine, e ciò tanto se si considera come dies a quo quello della sua nomina, quanto se si ha riguardo alla decisione 29 luglio 1963, con cui la convenuta ha adottato la descrizione degli impieghi-tipo, in applicazione dell'art. 5 dello Statuto del personale (in prosieguo designata « descrizione »).

a) Non può considerarsi come un fatto nuovo, atto a far rivivere il diritto d'impugnazione del ricorrente, la sentenza Maudet del 19 marzo 1964 (*Raccolta*, Vol. X, pag. 1190) in cui la Corte ha riconosciuto al dipendente, nominato in ruolo nel grado prestatutario, il diritto di far regolarizzare, se necessario, la propria posizione in conformità al principio della corrispondenza tra funzioni e grado.

Infatti :

— l'effetto di res judicata di tale sentenza si estende solo alle parti di detta controversia;
— contrariamente al caso in esame, nella causa Maudet non vi era contestazione circa il livello gerarchico delle funzioni esercitate dall'interessato;
— quindi il ricorrente non può invocare il reinquadramento, effettuato in seguito alla sentenza Maudet, di taluni funzionari della convenuta che, come il Maudet, erano stati mantenuti a gradi palesemente inferiori a quello corrispondente ai rispettivi impieghi; d'altro canto, anche nel caso di tali funzionari, la convenuta ha agito per adempiere un semplice obbligo morale.

b) Nemmeno costituisce fatto nuovo la decisione 9 giugno 1964 con cui la convenuta ha nominato al grado A/3 il sig. Stefani, assistente del direttore generale degli affari economici e finanziari. Tale nomina aveva carattere strettamente personale e inoltre « non rappresenta l'introduzione di una nuova concezione delle funzioni di assistente », bensì costituisce l'applicazione del principio adottato in occasione della riunione della Commissione in data 27 e 28 novembre 1962, vale a dire quello di « pronunciarsi in futuro di volta in volta sull'inquadramento degli assistenti ». D'altra parte, non è questo il primo caso in cui detto principio viene applicato.

Il *ricorrente* assume innanzitutto che il dovere della convenuta

di inquadrare i dipendenti secondo le funzioni che essi svolgono, non ha limiti di tempo. Comunque, il termine d'impugnazione non poteva essere trascorso se la convenuta si occupava ancora dei problemi sollevati dall'applicazione dei principi sanciti dalla sentenza Maudet.

Pur prescindendo da ciò, non sussisterebbe decadenza in quanto :

ad *a*) L'art. 102 dello Statuto del personale poteva essere interpretato in vari modi. Quindi si poteva prevedere che nessun funzionario si sarebbe sobbarcato il rischio di una causa prima che fosse stata pronunciata la sentenza Maudet.

Al momento della proposizione del ricorso gerarchico, il 19 giugno 1964, non era ancora stata adottata dalla convenuta la decisione circa l'inquadramento di vari capi divisione in applicazione dei principi sanciti dalla sentenza Maudet.

ad *b*) La nomina del sig. Stefani è stata il primo atto con cui la convenuta ha riconosciuto che le funzioni di assistente di un direttore generale rientrano nel grado A/3 ed ha applicato inoltre i principi adottati nella riunione del 27 e 28 novembre 1962.

2. *Nel merito*

A — I mezzi e gli argomenti del ricorrente

a) Il *ricorrente* definisce minuziosamente le funzioni dell'assistente del direttore generale. Egli insiste sul fatto che l'assistente, ove necessario, rappresenta il direttore generale, e precisamente

— nelle riunioni del Comitato amministrativo, i cui membri sono direttori generali;
— durante l'estate, come dimostrano « gli elenchi dei funzionari responsabili presenti durante la pausa estiva dal 1959 al 1964 »;
— in vari casi, quando il direttore generale è assente.

b) Secondo la descrizione, tali attribuzioni corrispondono al grado A/3 e non alla carriera A/5-A/4;

— L'assistente non può essere paragonato al vice-capo divisione. La segreteria cui egli presiede non è un « servizio d'attività di una divisione »; non è nemmeno un « servizio specializzato », ma è incaricata di compiti di ordine generale.
— L'assistente è « consigliere di un organo dell'Istituzione ». « I pareri e l'appoggio da fornire al direttore generale costituiscono il contenuto essenziale dei suoi compiti ».
— È un « funzionario altamente qualificato ». Il ricorrente si dilunga sul fatto che « sempre la Commissione ha altamente stimato la funzione di assistente del direttore generale e,

in ordine d'importanza, mai l'ha collocata ad un livello inferiore a quello del capo divisione e del consigliere ».

Contrariamente a quanto avviene per l'Alta Autorità della C.E.C.A. o per la Commissione della C.E.E.A., le direzioni generali della Commissione C.E.E. si avvicinano sempre più, come ordine di grandezza, « ad organi amministrativi paragonabili ai ministeri nazionali ».

c) Su nove assistenti dei direttori generali, quattro sono collocati in A/3 e cinque in A/4, senza che tale differenza sia minimamente giustificata. Tale prassi arbitraria prova la fondatezza del presente ricorso, anche prescindendo dal criterio di corrispondenza tra grado ed impiego; la descrizione degli impieghi-tipo contemplata dall'art. 5 dello Statuto sarebbe svuotata di significato se fosse possibile classificare diversamente funzioni identiche.

Recentemente, il rapporto quantitativo tra assistenti di grado A/3 e di grado A/4 era addirittura di 5 a 4.

Sarebbe inconferente quando deduce la convenuta — onde giustificare la pratica criticata — circa le « particolari circostanze di lavoro » degli assistenti inquadrati in A/3. O tali circostanze non sussistono, oppure sussistono anche per il ricorrente, i cui compiti non sono inferiori o meno difficili di quelli dei colleghi più favoriti.

In realtà, le disparità di cui trattasi si spiegherebbero con motivi di bilancio. Ciò risulta particolarmente dalla decisione di cui sopra del 27 e 28 novembre 1962, in virtù della quale l'inquadramento di un assistente al grado A/3 deve dipendere anche dalla disponibilità di un impiego A/3 nella direzione generale considerata.

B — I mezzi e gli argomenti della convenuta

ad *a*) La *convenuta* si dichiara complessivamente d'accordo circa la descrizione delle funzioni fatta dal ricorrente, ma contesta che l'assistente possa rappresentare il direttore generale. In assenza di quest'ultimo, le funzioni vengono affidate al funzionario più anziano nel grado più elevato, a norma dell'art. 26 del Regolamento interno della convenuta.

Gli argomenti di fatto invocati dal ricorrente non hanno alcuna pertinenza. A partecipare a determinate riunioni può anche essere designato sovente un funzionario di rango molto inferiore all'assistente, specie poi per quanto riguarda il Comitato amministrativo, organo meramente interno che tiene riunioni d'informazione e di discussione. Il ricorrente non può, inoltre, invocare l'elenco riguardante le vacanze estive, in quanto egli « mai vi compare come rappresentante ad interim del direttore generale ».

ad *b*) « Per sua natura, l'impiego di assistente non può essere ...rigidamente ed uniformemente inserito » nella gerarchia degli

impieghi. Il silenzio della descrizione in proposito prova che la convenuta, per l'inquadramento degli assistenti, dispone di un potere discrezionale ancor più ampio che in altri casi.

L'inquadramento del ricorrente non stride con la volontà sempre manifestata dalla convenuta. Fin dal 1959 essa aveva stabilito d'inquadrare gli assistenti, « di norma », nella carriera A/5-A/4 e tale decisione veniva confermata il 27 e 28 novembre 1962 con l'accordo esplicito che sarebbe rimasta immutata.

Se si vuole reperire una corrispondenza tra l'impiego di cui trattasi e uno degli impieghi-tipo contemplati nella descrizione, sarà opportuno scegliere l'impiego di amministratore principale o di capo servizio. Infatti, la segreteria di una direzione generale, salvo eccezioni, non è « una unità amministrativa... in un settore specializzato » nel senso della descrizione.

Il ricorrente non può nemmeno rivendicare la qualifica di « consigliere », spettante essenzialmente ai funzionari che svolgono attività analoga a quella di esperto altamente qualificato, mentre le funzioni del ricorrente a questo proposito mai escono dai limiti dell'art. 21 dello Statuto, il quale prescrive ad ogni dipendente di assistere e di consigliare i suoi superiori.

ad *c*) La diversità nell'inquadramento degli assistenti non stride con la decisione, adottata dalla convenuta il 27 e 28 novembre 1962, di « pronunciarsi in futuro di volta in volta sull'inquadramento degli assistenti, tenendo conto degli elementi di giudizio particolari a quel determinato impiego ». La decisione è giustificata « dalla natura e dall'ampiezza delle funzioni dell'assistente, variabili a seconda delle direzioni generali, i cui compiti e struttura sono parimenti variabili ».

La convenuta ha facoltà di affidare all'assistente, oltre ai suoi normali compiti, altre mansioni più ampie nel caso in cui sussistano « condizioni particolari... difficili a determinare a priori ed inerenti all'indole intrinseca (estensiva, nuova, specializzata) dei settori d'attività affidati alla direzione generale o alle strutture organiche di questa, nonché relative alla personalità e alle attitudini dello stesso assistente ». Analizzando i casi degli assistenti inquadrati in A/3, si noteranno circostanze particolari non reperibili nel caso in esame. Infatti, tre degli assistenti in questione erano pervenuti al grado A/3 già prima della nomina in ruolo e tale grado spettava loro di diritto, in virtù dell'art. 102 dello Statuto. Per l'assistente del direttore generale dei trasporti, invece, si deve considerare che la sua autorità si estende su un determinato numero di servizi, parecchi dei quali dipendenti da amministratori principali.

Del resto, anche respingendo la tesi secondo cui alcuni assistenti possono essere inquadrati nel grado A/3 e presumendo che la convenuta debba attribuire lo stesso grado a tutti gli assistenti, ne conseguirebbe non già la fondatezza delle pretese del ricorrente, ma l'illegittimità degli inquadramenti in A/3.

IV — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente.

Le parti hanno svolto le loro difese orali dinanzi alla Prima Sezione il 19 maggio 1965.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 16 giugno 1965.

IN DIRITTO

I — Sulla ricevibilità

La convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso per decorso del termine.

a) Il presente ricorso è diretto contro il silenzio-rifiuto (art. 91, § 2, dello Statuto del personale C.E.E./C.E.E.A.) opposto alla domanda del ricorrente, in data 19 giugno 1964, di essere inquadrato nel grado A/3 con effetto dal 1° gennaio 1962. Detto silenzio-rifiuto si configura come conferma della decisione 21 dicembre 1962 con cui il ricorrente è stato nominato in ruolo al grado A/4.

È assodato che il ricorrente ha lasciato trascorrere il termine previsto dall'art. 91 senza impugnare quest'ultima decisione, né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale. La constatazione rimane invariata pur considerando come dies a quo la data di pubblicazione della descrizione delle funzioni e attribuzioni relative a ciascun impiego, contemplata dall'art. 5, n. 4, dello Statuto del personale e pubblicata dalla convenuta nel 1963.

Il ricorrente invoca tuttavia due circostanze che, a suo dire, avrebbero carattere di fatto nuovo atto a far rivivere il termine per impugnare la decisione che lo ha inquadrato al grado A/4. Si tratta in primo luogo della sentenza pronunciata dalla Corte il 19 marzo 1964 nelle cause riunite 20 e 21-63 (Maudet contro Commissione della C.E.E., *Raccolta*, Vol. X, pag. 1190) e, in secondo luogo, della nomina di un altro assistente, il sig. Stefani, al grado A/3.

b) Per quanto riguarda la sentenza 20 e 21-63, la sentenza con cui la Corte ha annullato un atto ha forza di giudicato, oltre che per le parti processuali, nei confronti delle sole persone toccate direttamente dall'atto annullato. La sentenza può costituire un fatto nuovo unicamente nei confronti di dette persone.

È indiscutibile che la sentenza 20 e 21-63 ha annullato una decisione con cui la Commissione C.E.E. si era rifiutata di uniformare la posizione del ricorrente al principio della corrispondenza tra funzioni e grado sancito dall'allegato I dello Statuto del personale. Detta decisione, facendo espresso riferimento alla posizione individuale dell'interessato, non tocca direttamente i terzi, né di conseguenza il ricorrente. La sentenza di cui sopra non può quindi considerarsi, nei confronti del ricorrente, come un fatto nuovo atto a rimetterlo in termini.

c) Per quanto riguarda la nomina del sig. Stefani, il ricorrente la ritiene evidentemente una svolta decisiva nella prassi amministrativa della convenuta. Ai fini della presente controversia è sufficiente constatare che l'assunto contraddice le stesse affermazioni del ricorrente, il che rende superfluo l'esame della premessa secondo cui tale svolta decisiva rappresenterebbe un fatto nuovo atto a rimettere in termini il ricorrente. In primo luogo, infatti, risulta chiaramente dalle allegazioni delle parti che, procedendo alla nomina di cui sopra, la convenuta ha semplicemente applicato i criteri da essa stabiliti con una decisione di massima adottata nel novembre 1962, criteri per cui in futuro si sarebbe stabilito « di volta in volta sull'inquadramento degli assistenti ».

Inoltre, lo stesso ricorrente ha ammesso che, durante gli ultimi anni, il numero degli assistenti dei direttori generali inquadrati in A/3 è mutato da 5 su 9 a 4 su 9, cioè è diminuito.

d) Il ricorrente infine deduce, in via generale, che il dovere delle Istituzioni d'inquadrare i loro dipendenti in modo conforme allo Statuto, evitando le discriminazioni, non è limitato nel tempo.

Questo assunto, di per sé esatto, manca di pertinenza, poiché vi si confonde la ricevibilità con il merito del ricorso.

Dalle considerazioni che precedono risulta che il ricorso è irricevibile.

II — Sulle spese

Il ricorrente è rimasto soccombente. In applicazione del combinato disposto degli artt. 69, § 2 e 70 del Regolamento di procedura, le spese del giudizio vanno quindi poste a suo carico, fatta eccezione per quelle sostenute dalla convenuta.

Per questi motivi,

Letti gli atti di causa,
Sentita la relazione del giudice relatore,
Sentite le deduzioni orali delle parti,
Sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in ispecie gli artt. 69 e 70,
Visto lo Statuto del personale della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, in ispecie l'art. 91,

LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE,

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1) Il ricorso è irricevibile;

2) Le spese del giudizio sono poste a carico del ricorrente, salvo quelle sostenute dalla convenuta.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 14 luglio 1965.

Donner Strauß Monaco

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 14 luglio 1965.

Il Cancelliere
A. Van Houtte

Il Presidente della Seconda Sezione
A. M. Donner

Conclusioni dell'avvocato generale Joseph Gand del 16 giugno 1965 [1]

Signor Presidente, Signori giudici,

Il sig. Götz Schoffer è stato assunto dalla Commissione della C.E.E. il 1º maggio 1959, in qualità di assistente del direttore generale delle Relazioni esterne, con il grado A/4, scatto 1, attribuitogli in conformità a una decisione di carattere generale presa dalla Commissione il 23 aprile precedente, in cui si stabiliva che tali dipendenti avrebbero dovuto essere collocati, in via di principio — e fatta salva la conservazione delle posizioni anteriormente acquisite — nella carriera A/5-A/4.

Durante la procedura di integrazione, egli conservò le funzioni anteriormente attribuitegli e col 1º gennaio 1962 divenne di ruolo, col grado A/4, scatto 3. La relativa decisione gli venne notificata al massimo nel febbraio 1963.

Il 19 giugno 1964, l'interessato presentava alla Commissione un ricorso in via amministrativa, a norma dell'art. 90 dello Statuto, in cui sosteneva che gli assistenti dei direttori generali, per la natura delle funzioni loro attribuite, dovevano essere inquadrati nel grado A/3 e, invocando il principio da voi enunciato nella sentenza Maudet del 19 marzo 1964, chiedeva di essere reinquadrato in tale grado a partire dal momento in cui la sua nomina in ruolo era divenuta efficace. Avendo ricevuto, l'8 settembre, una risposta temporeggiatrice, vi ha presentato un ricorso, registrato il 16 ottobre, con il quale vi chiede di annullare la decisione implicita di rigetto del ricorso amministrativo, presa nei suoi confronti, affermando che la Commissione è tenuta a dar seguito al ricorso stesso.

1 — Traduzione dal francese.